



COMUNE DI GENOVA

208 0 0 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-25 del 25/01/2021

ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL “CODICE DI CONDOTTA DELL’INDUSTRIA TURISTICA”, NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL TURISMO SESSUALE A DANNO DI MINORI, IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N.269 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AVENTE AD OGGETTO: “NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO AI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ”.

Su proposta dei Consiglieri comunali Cristina Lodi, Stefano Bernini, Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile, Claudio Villa, Giovanni Crivello, Enrico Pignone, Carmelo Cassibba;

Visti:

- l’articolo 33 dello Statuto e l’art.51 del Regolamento del Consiglio Comunale, che disciplinano i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali e, in particolare, le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare su materie di competenza del Consiglio comunale;
- la legge del 3 agosto 1998, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- la legge 3 agosto 1998, n. 269 (“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”) – modificata e integrata con le successive leggi 6 febbraio 2006, n. 38 e 16 marzo 2006, n. 146 – tutela i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale;
- ciò costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia, in adesione ai principi della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite del 20 novembre del 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito nella dichiarazione finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 1996 che definisce lo sfrutta-

mento sessuale commerciale dei minori come “una violazione fondamentale dei diritti dei bambini” ed “una forma di schiavitù contemporanea”;

- in tale ottica ed in relazione alle finalità ispiratrici della legge n.269/1998, nuove figure di reato (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale e tratta di persone) sono state introdotte con la legge stessa quali “nuove forme di schiavitù”, nella sezione del codice penale dedicata ai reati contro la libertà individuale;

- la legge n. 269/1998 introduce, tra l'altro, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in patria di cittadini italiani che commettono crimini sessuali contro i bambini all'estero, rendendo possibile in questo modo lo svolgimento del processo in Italia, evitando eventuali difficoltà e lungaggini determinate da problemi di estradizione o di legislazioni che non contemplano il reato di sfruttamento sessuale commerciale di minori;

Considerato che:

- la legge n.269/1998 all'art. 17 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;

- in particolare, al Ministero per le Pari Opportunità sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art.17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.38;

- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, N. 269, introdotto dalla legge 6 febbraio 2006, n.38 sono stati istituiti “l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale de minori nonché il Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE);

- tra le iniziative più significative, l'Osservatorio di cui sopra gestisce una Banca Dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate;

Dato atto che:

- il comma 2 dell'art. 17 della legge n.269/1998, prevede l'istituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinato, nella misura di 2/3 a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori negli anni 18 vittime dei delitti di cui agli art. 600/bis, 600/ter, 600/quater e 600/quinqes del codice penale come inseriti dalla legge stessa;

Rilevato che:

- una più incisiva tutela è prevista dall'art. 16 della citata legge, recante "Comunicazioni agli utenti", che pone obblighi informativi a carico degli operatori turistici che organizzano, sia nei modi convenzionali che per via telematica, viaggi collettivi o individuali nei paesi esteri. L'Operatore turistico ha l'obbligo di inserire l'avvertenza di legge della pena della reclusione per i reati in esame, anche se commessi all'estero, nei materiali propagandistici, nei cataloghi e nei documenti di viaggio individuali;

-il rispetto della normativa in esame è rafforzato dal Codice di Condotta dell'Industria Turistica che insieme alla legge, si configura quale strumento che da una parte tutela l'operatore turistico che non intende organizzare né favorire questi viaggi, mentre dall'altra favorisce la sensibilizzazione di tutti i clienti verso questi reati;

Preso atto che:

- un'incisiva azione di contrasto verso lo sfruttamento dei minori e le altre forme di abuso, costituisce obiettivo specifico del programma di interventi sostenuto dal Governo Italiano con il coinvolgimento delle forze sociali, degli operatori turistici, degli organi di informazione, delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle compagnie aeree, dei sindacati di settore, ecc.;

- in tale ambito era stata avviata una massiccia campagna di comunicazione e sensibilizzazione che prevedeva una maggiore diffusione della normativa italiana, all'avanguardia mondiale nel campo della lotta allo sfruttamento sessuale, e l'adozione e diffusione del Codice di Condotta dell'Industria Turistica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che impegnava i tour operator, le agenzie di viaggio, le strutture aeroportuali e tutti coloro che avrebbero aderito all'iniziativa ad adottare nei confronti della loro clientela misure organizzative e norme di comportamento funzionali alla prevenzione e alla lotta di questi crimini;

Considerato altresì che:

- il Comune di Genova, in ottemperanza ai principi statutari, promuove la tutela dei diritti individuali delle persone come sanciti dalla Costituzione Italiana (art.1 - "Principi generali"), riconosce e promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle attività professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile sviluppando ed esercitando le politiche attive per l'occupazione, le attività di formazione professionale e favorendo le iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro (all'art.2 "Principi Programmatici" comma 5), tutela i diritti dei bambini (art.2 comma 8);

- pertanto l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti istituzionali e del principio di sussidiarietà e in coerenza e continuità con le iniziative ed i progetti territoriali già avviati nel campo dei servizi all'infanzia, alle famiglie e alla comunità, spesso in sinergia con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, intende con il presente provvedimento di avviare un programma di interventi contro lo sfruttamento dei minori, già a suo tempo intrapreso

dal Governo, recependo i contenuti e le finalità del Codice di Condotta dell'Industria Turistica e facendosi promotore della diffusione dello stesso nella comunità cittadina, impegnandosi alla definizione di un Piano di azioni integrate mirate alla prevenzione ed alla informazione con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle Associazioni di categoria;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

per i motivi indicati in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di promuovere una campagna di sensibilizzazione ed attuare un programma di interventi contro il turismo sessuale a danno dei minori, in esecuzione della legge 3 agosto 1998, n. 269, avente ad oggetto: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, modificata e integrata con le successive legge 6 febbraio 2006m, n. 38 e 16 marzo 2006, n.146;
- di recepire integralmente i contenuti del Codice di Condotta dell'Industria Turistica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, quale strumento di informazione, contrasto e repressione dello sfruttamento sessuale dei minori, impegnandosi a darne la massima diffusione nel territorio cittadino, presso Associazioni di categoria, gli organismi operanti nel settore delle politiche sociali, della scuola, delle famiglie, della salute, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato, del cd. Terzo Settore e degli altri operatori presenti ed attivi in ambito di servizi pubblici locale;
- di dare mandato agli Assessori e alle strutture competenti affinché siano avviate nelle opportune sedi le procedure per la progettazione e la realizzazione di progetti finalizzati al contrasto, alla sensibilizzazione ed al recupero delle vittime, anche attraverso la previa intesa con le istituzioni regionali;
- di promuovere la costituzione di un Organismo Collegiale – Tavolo di verifica – a composizione interistituzionale, con compiti di monitoraggio e verifica a livello locale della diffusione del Codice e dello stato di attuazione dei programmi e delle misure di contrasto al fenomeno del turismo sessuale a danno dei minori e dello sfruttamento e degli abusi in genere. Al Tavolo parteciperanno oltre ai rappresentanti del Comune nominati sulla base rationae materiae e delle rispettive deleghe, anche esponenti della Associazioni imprenditoriali di categoria, rappresentanti delle Consulte Cittadine, e delle Autorità Indipendenti e le Organizzazioni Sindacali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 208 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-25 DEL 25/01/2021

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL “CODICE DI CONDOTTA DELL’INDUSTRIA TURISTICA”, NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL TURISMO SESSUALE A DANNO DI MINORI, IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N.269 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AVENTE AD OGGETTO: “NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO AI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ”.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A – Codice condotta

I Dirigenti
[Dott.ssa Sandra Torre]
[Dott. Massimiliano Cavalli]

ALLEGATO A

Codice di Condotta dell'Industria Turistica Italiana.

Le aziende di Tour Operation, le Agenzia di Viaggio (federate e non), le linee aeree e gli aeroporti che adotteranno il presente Codice si impegnano – oltre quanto già previsto dalla legge n. 269/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù” – ad adottare tutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nell’ambito de turismo in tutti i casi e in tutte le occasioni utili a tale obiettivo.

In particolare esse si impegnano:

1. ad attuare politiche di informazione e di aggiornamento del personale in Italia e nei paesi di destinazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori,
2. a portare a conoscenza dei loro clienti – al di là degli obblighi di informazione previsti dalla legge n.269/1998 – il proprio impegno contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell’ambito del turismo, informandoli anche della loro adesione a questo Codice di Condotta;
3. ad inserire nei contratti con il corrispondente estero clausole che gli richiedono di:
 - non agevolare, in alcun modo, il contatto tra il turista ed eventuali sfruttatori di minori;
 - tra il turista e il minore stesso avente come fine un rapporto di tipo sessuale;
 - vigilare, per quanto è possibile, affinché non avvengano, nel corso del soggiorno del turista, contatti o incontri con sfruttatori e/o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale;
4. a richiedere alle strutture alberghiere – in sede comunale – il divieto di accesso nelle camere dei clienti ai minori del luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale;
5. a non rinnovare il contratto, nel caso in cui fosse comprovata una così grave inadempienza;
6. ad allegare ai contratti con i corrispondenti esteri e albergatori il testo del Codice di Condotta tradotto in una lingua idonea al luogo di interesse;
7. a non utilizzare messaggi pubblicitari su carta stampata, o su video e via Internet in grado di suscitare suggestioni o motivi di richiamo in contrasto con i principi ispiratori del presente codice;

8. a inserire nei supporti di comunicazione destinati alla commercializzazione dei prodotti la seguente dicitura: “La nostra Azienda aderisce al Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell’ambito del turismo”.

Regole Aggiuntive riguardanti:

Le compagnie aeree: l’Azienda, in aggiunta a quanto precede, si impegna a perseguire con ogni mezzo utile e idoneo, la sensibilizzazione del pubblico sui principi ispiratori del Codice (giornale di bordo, ticket jackets, internet link, video sui voli a lungo raggio ecc.).

Le società di gestione degli aeroporti: l’Azienda si impegna a proiettare messaggi di sensibilizzazione (spot) sui monitor nelle aree di transito nonché utilizzare ticket jackets e/o altro materiale di sensibilizzazione nelle biglietterie.

Diffusione del Codice di Condotta:

le Associazioni di categoria che adottano il presente Codice di Condotta si impegnano a sostenere la diffusione presso le aziende aderenti.

Tavolo di Verifica:

il Tavolo di Verifica ha il compito di accertare la reale applicazione del Codice di Condotta da parte dei suoi firmatari. Il Comune di Genova ha il compito di nominare i partecipanti al Tavolo, tra gli stessi nominerà un rappresentante di una organizzazione di carattere internazionale, membro del Comitato Etico istituito presso il ministero del Turismo.

Il Comune di Genova convocherà il Tavolo almeno una volta l’anno.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
208 0 0 N. 2021-DL-25 DEL 25/01/2021 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL "CODICE DI CONDOTTA
DELL'INDUSTRIA TURISTICA", NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL TURISMO SESSUALE A DANNO
DI MINORI, IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N.269 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AVENTE AD
OGGETTO:
"NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE,
DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO AI MINORI, QUALI NUOVE
FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ".**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>

26/01/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Sandra Torre]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
208 0 0 N. 2021-DL-25 DEL 25/01/2021 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL "CODICE DI CONDOTTA
DELL'INDUSTRIA TURISTICA", NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL TURISMO SESSUALE A DANNO
DI MINORI, IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N.269 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AVENTE AD
OGGETTO:
"NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE,
DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO AI MINORI, QUALI NUOVE
FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ".**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/01/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Massimiliano Cavalli]